

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (METODO HUDOLIN) DELLA SARDEGNA: ARCAT SARDEGNA

Art.1 – Denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata «Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin) della Sardegna: ARCAT SARDEGNA» di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale in Nuoro in via Oggiano n°18. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Nuoro non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
5. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “Organizzazione di Volontariato”

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " «Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin) della Sardegna Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata «Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin) della Sardegna - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.
2. A seguito dell’avvenuta iscrizione al RUNTS, l’Associazione dovrà utilizzare l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Statuto e Regolamento

1. L’ Associazione è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore.
2. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività dell’Associazione.

Art.4 – Efficacia dello Statuto

Gli associati sono vincolati dall’osservanza dello statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento per i singoli e per gli organi dell’Associazione.

- rappresentare un punto di riferimento per le ACAT, i Club - famiglie e servitori-insegnanti, e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione si riconoscono;
- rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai membri dell'associazione stessa, alle famiglie dell'associazione ed alla società in generale;
- curare l'organizzazione, il coordinamento ed il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili, sulla scorta della documentazione dell'A.C.A.T. di appartenenza, da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori-Insegnanti di Club;
- elaborare proposte di progetti di ricerca
- curare la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione;
- organizzare e sostenere iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
- cooperare con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.

4. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett a del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - progettazione e coordinamento di servizi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
 - organizzazione attività di promozione della salute in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private;
 - organizzazione e gestione di attività atte a tutelare i diritti e gli interessi delle persone che si trovano in condizione di fragilità, legata all'uso di sostanze e/o con problemi legati a stili di vita non salutari;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, co.1, lett d del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - organizzazione, coordinamento delle attività formative per lo sviluppo dei programmi relativi al sostegno delle famiglie con problemi alcol-droga correlati e della sofferenza umana in generale;
 - organizzazione di attività educative finalizzate alla promozione di una cultura ecologico-sociale anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro specifici;
 - partecipazione a reti/coordinamenti/ gruppi di lavoro per la condivisione degli obiettivi educativi e formativi;

- promozione della cultura della legalità attraverso percorsi culturali, educativi, formativi e sociali, finalizzati ad assicurare il diritto al benessere dei minori e dei giovani, a prevenire e contrastare i fenomeni di devianza sociale, a rigenerare le aree e le comunità interessate da povertà educativa, disoccupazione giovanile e criminalità, attraverso l'organizzazione di interventi creativi, artistici e culturali e incontri con la comunità;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 di cui all'art. 5, co.1, lett w del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- a) promozione di azioni di cittadinanza attiva per il coinvolgimento della comunità alla tutela dei diritti di tutti i cittadini e migliorare la qualità della vita attraverso dibattiti, gruppi di lavoro;
- b) progettazione di interventi con le associazioni e istituzioni del territorio per costruire una comunità educante ed accogliente, capace di sviluppare azioni condivise di aiuto reciproco attraverso accordi e strumenti che definiscano il ruolo e le competenze di ciascun soggetto.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

6. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione può inoltre realizzare al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti all'art 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 8 - Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1. L' Associazione aderisce all'A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali metodo Hudolin).
2. Per il conseguimento degli stessi fini l'Associazione collabora con le altre analoghe Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si possano sviluppare i Club.
3. L' Associazione può aderire ad associazioni analoghe a carattere sopranazionale.

Art. 9 - Ammissione

1. Sono associati dell'Associazione con diritto di voto le ACAT e i Club di cui all'art. 6, del presente Statuto, aventi sede nella Regione Sardegna che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, sostenendo regolarmente le attività dei Club nel loro territorio, chiedono di essere iscritte.
2. Ogni ACAT o club è rappresentata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, da persona da lui delegate.

Art. 12 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione, controllarne l'andamento e parteciparvi;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali, nelle forme previste con apposito regolamento, ai sensi dell'art 15 del Codice del Terzo settore;
 - e) partecipare alle Assemblee con diritto di voto a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
3. Tutti gli associati hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e le eventuali altre fonti interne;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea generale.

Art. 13 Qualità di volontario

1. I soci delle ACAT associate sono considerati volontari e svolgono la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, anche in forma autocertificata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite Consiglio Direttivo. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.
4. Per quanto non previsto si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Art.14 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per scioglimento, recesso o esclusione.
2. Le ACAT possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Le ACAT che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto possono essere escluse. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni del Legale Rappresentante.
4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

11. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, con E-Mail o fax, fatti pervenire ai singoli Club tramite le ACAT associate ed affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora della convocazione e del luogo di svolgimento, nonché l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, in questo caso deve essere garantita la discussione in modo simultaneo e deve essere possibile identificare tutti i partecipanti;

12. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

14. Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

15. L'Assemblea Generale è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione.

16. L'Assemblea Generale:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dai Vicepresidenti, in numero da uno a tre, e dai Presidenti delle ACAT o Club associati, o da una persona (membro di club) da loro designata.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

4. I Consiglieri, in caso di assenza, potranno farsi sostituire nelle riunioni del Consiglio Direttivo da un altro membro dell'ACAT di appartenenza, con delega scritta per avere diritto di voto.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 -Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto con autonoma votazione dall'Assemblea Generale in apposita convocazione e con la maggioranza semplice degli aventi diritto.
2. I Vicepresidenti, proposti dal Presidente, vengono ratificati dal Consiglio Direttivo e durano in carica per tutto il mandato del Presidente.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea Generale, cura che sia custodito presso la segreteria dell'associazione, dove può essere consultato dagli associati.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
6. Il Presidente provvede al buon funzionamento dell'associazione ed attua le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea Generale, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
8. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente.

7. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art.21 – Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.
2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art.22 - Responsabilità

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS

Art.23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
 - f) registro dei volontari.

Art. 24 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:
 - a) quote associative;

Art. – 28 Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1. L'Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nel presente Statuto.

Art.29 – Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30- Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Documento approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Aderenti riunita il giorno 11/01/2023
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro il

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFT
06 FEB. 2023 146 3
di cui euro

Direttore Provinciale
Domenico D'Amico

